

Opere pubbliche (appalto di) - garanzie della esecuzione - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 18702 del 22/09/2015

Polizza rilasciata a garanzia della regolare esecuzione dell'opera - Estinzione a norma dell'art. 5 della l. n. 741 del 1981 - Eccezione da parte della compagnia garante - Qualificazione in termini di fideiussione o contratto autonomo di garanzia - Irrilevanza. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 18702 del 22/09/2015

Nell'appalto di opera pubblica, la compagnia assicuratrice può eccepire, nei confronti del beneficiario, l'estinzione della polizza rilasciata a garanzia della regolare esecuzione dell'opera a causa della scadenza del termine previsto dall'art. 5 della l. n. 741 del 1981 per l'approvazione del certificato di collaudo indipendentemente dalla qualificazione della stessa in termini di fideiussione o di contratto autonomo di garanzia, la cui specificità comporta che il garante non può opporre al creditore le eccezioni attinenti alla validità del rapporto da cui deriva l'obbligazione principale, ma non anche quelle attinenti alla validità e all'efficacia dello stesso contratto di garanzia.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 18702 del 22/09/2015